



COMMISSIONE RICERCA
VERBALE n. 9 DEL GIORNO 14 SETTEMBRE 2018

Il giorno 14 settembre 2018 alle ore 11.00 presso la Saletta dei Prorettori, situata al 1° piano di Palazzo Bonaventura (via Saffi 2), si riunisce la Commissione Ricerca dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, istituita con Decreto Rettorale n. 199/2017 del 27 marzo 2017, con il seguente OdG:

- (1) Approvazione verbale della seduta precedente (allegato)
- (2) Regolamento per il reclutamento degli RTD
- (3) Sistema CRUI-UniBas: aggiornamenti
- (4) Piano Strategico di Ateneo: tempo zero
- (5) Varie ed eventuali.

Risultano presenti: Roberto Bordoli, Marco Cangiotti, Orazio Cantoni, Riccardo Cuppini, Fabrizio Maci, Giovanni Piersanti, Mauro Formica (su delega del Direttore del DiSPeA).

Risultano assenti giustificati: Roberta Bartoletti, Vieri Fusi, Ian Marten Ivo Klaver, Maria Elisa Micheli, Paolo Pascucci, Gino Tarozzi, Giuseppe Travaglini.

Risultano assenti: Alberto Fabbri.

Partecipa alla riunione, su invito del Presidente della Commissione Ricerca, il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Reclutamento del personale docente, Dott. Gianluca Antonelli.

Presiede la riunione il Prorettore alla Ricerca, Prof. Orazio Cantoni, svolge funzione di segretario il Dott. Fabrizio Maci.

Il Presidente della Commissione Ricerca apre la discussione sui punti all'Ordine del Giorno:

1) Approvazione verbale della seduta precedente

Il Prof. Cantoni, non avendo ricevuto commenti o richieste di emendamenti al verbale distribuito ai membri della Commissione, lo pone in votazione. Il verbale è approvato all'unanimità.

2) Regolamento per il reclutamento degli RTD

Il Presidente ricorda alla Commissione che nella seduta del giorno 11 luglio 2018 sono state discusse le modifiche e integrazioni da apportare all'attuale "Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 240/2010".

Ricorda che gli ambiti di intervento individuati dalla Commissione sono:

- a) Accertamento della conoscenza di una lingua straniera.
- b) Composizione delle Commissioni giudicatrici.
- c) Livello di internazionalizzazione dell'attività di ricerca dei candidati.

Il Presidente cede la parola al Dott. Gianluca Antonelli, il quale illustra le modifiche e integrazioni apportate al testo del Regolamento.

Con riferimento al punto a) *Accertamento della lingua straniera*, il Dott. Antonelli ricorda che la Commissione aveva proposto che la prova orale volta all'accertamento dell'adeguata conoscenza della/e lingua/e straniera/e fosse svolta sotto forma di presentazione dell'attività di ricerca svolta dal candidato e dei titoli e delle pubblicazioni possedute dallo stesso.



La Commissione aveva inoltre proposto che la/le lingua/e di cui è richiesta la conoscenza fossero individuate dal Dipartimento, in funzione delle peculiarità e delle specificità del settore del profilo da reclutare, nel rispetto dell'eterogeneità delle singole discipline.

Il Dott. Antonelli dà quindi lettura delle modifiche apportate al Regolamento:

- a) L'art. 4, comma 1, lett. j) è così riformulato: *“la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza, in funzione della specificità dei singoli Dipartimenti”*;
- b) l'art. 7, comma 6, 6° punto in elenco è così riformulato: *“La suddetta discussione, svolta sotto forma di presentazione delle ricerche condotte dal candidato, dei titoli e delle pubblicazioni, sarà sostenuta nella lingua definita dal Dipartimento. Ove la predetta discussione si svolga in lingua italiana, deve essere effettuata anche una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera”*.

La Commissione esprime parere positivo sulla formulazione delle suddette modifiche al Regolamento.

Con riferimento al punto *b) Composizione delle Commissioni giudicatrici*, il Dott. Antonelli ricorda che la Commissione aveva proposto che le commissioni giudicatrici fossero composte da tre professori ordinari esterni all'Ateneo. In caso di necessità, uno dei tre componenti poteva essere un professore associato esterno all'Ateneo.

Dopo lunga discussione, la Commissione propone che le commissioni giudicatrici siano composte da almeno due professori ordinari esterni all'Ateneo e da un professore ordinario dell'Ateneo, del settore concorsuale oggetto della selezione oppure, in mancanza, del macrosettore.

In caso di necessità, uno dei tre componenti potrà essere un professore associato.

Con riferimento al punto *c) Livello di internazionalizzazione dell'attività di ricerca dei candidati*, la Commissione prende atto che, viste le previsioni del D.M. 25 maggio 2011 n. 243, non si rendono necessarie integrazioni al Regolamento.

La Commissione propone pertanto che la proposta di modifica del “Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 240/2010” sia sottoposta all'approvazione degli Organi Accademici.

Infine, la Commissione ribadisce l'opportunità che il Senato Accademico consideri la reintroduzione della prova didattica per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, di cui all'art. 18 della Legge n. 240/2010.

3) Sistema CRUI-UniBas: aggiornamenti

Il Presidente cede la parola al Dott. Maci, il quale informa la Commissione che in data 26/07/2018 si è tenuta a Roma una riunione convocata dal team CRUI-Unibas finalizzata a aggiornare gli Atenei aderenti sul piano di riavvio delle attività e informare sugli adempimenti da espletare ai fini della riapertura della piattaforma.

Il resoconto della riunione è allegato al presente verbale (Allegato 1).

A seguito dell'entrata in vigore del GDPR l'accesso al sistema di supporto alla produzione scientifica degli Atenei (Sistema CRUI-UNIBAS) è stato temporaneamente sospeso.

Durante il periodo di sospensione del sistema, la CRUI e il team dell'Università della Basilicata hanno posto specifici quesiti al Garante Privacy, volti ad approfondire il fondamento giuridico e la liceità dei trattamenti svolti tramite il sistema.

Ricostruito il quadro degli interventi normativi che richiedono agli Atenei di dotarsi di un proprio sistema di autovalutazione interna (AVA) e partecipare a procedure nazionali di valutazione dei risultati della ricerca scientifica (VQR), il Garante ha confermato la liceità dei trattamenti effettuati tramite il Sistema CRUI-Unibas ai fini dell'autovalutazione interna e del supporto alla valutazione esterna della ricerca.



Il Garante ritiene infatti che il trattamento si configuri da parte degli Atenei quale necessario trattamento “[...] per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), del GDPR.

Si tratta pertanto di compiti istituzionali ai quali gli Atenei non possono sottrarsi.

Il sistema CRUI-Unibas prevede il trattamento di 4 tipologie di dati:

- Dati personali: nome, cognome, qualifica (PO, PA, RU, RTD), CF, SSD, SC, Area CUN, struttura di appartenenza (Ateneo, Dipartimento) dei soggetti valutati;
- Meta dati dei prodotti della ricerca, acquisiti da IRIS;
- Informazioni di carattere bibliometrico (es. numero di citazioni dei prodotti della ricerca) acquisite da Scopus e WoS;
- Indicatori relativi:
 - alle strutture (cruscotto della valutazione);
 - ai singoli soggetti (cruscotto dei soggetti).

Il sistema è in grado anche di generare un profilo del singolo soggetto valutato, che attiene alla valutazione della produzione scientifica dei singoli, secondo i modelli nazionali ANVUR.

Il Garante ritiene indispensabile che, preliminarmente alla riapertura del Cruscotto dei Soggetti, gli Atenei italiani adottino un Regolamento Generale sul Trattamento dei Dati, che includa anche i trattamenti effettuati tramite il sistema CRUI-Unibas.

Pertanto il piano di riavvio delle attività del sistema CRUI-Unibas è stato suddiviso in due fasi distinte.

FASE 01 (da settembre 2018): RIATTIVAZIONE DEL CRUSCOTTO DELLA VALUTAZIONE

Dall’interlocuzione con il Garante è emerso che quest’ultimo ha fatto proprio il modello della VQR, che calcola esclusivamente indicatori aggregati inerenti alla valutazione delle strutture.

Pertanto la prima fase prevede il riavvio del sistema esclusivamente per il calcolo di indicatori aggregati, ovvero indicatori che riguardano gruppi di soggetti (Dipartimenti, SSD, SC, Aree, collegi di dottorato, ecc. e combinazioni di questi).

Gli indicatori sono calcolati per aggregati di numerosità non inferiore a tre.

Per garantire la conformità del sistema e adempiere al principio di trasparenza, gli Atenei aderenti devono adottare con atto esplicito il Sistema CRUI-Unibas come uno dei sistemi di autovalutazione interna e come sistema di supporto alla valutazione esterna della ricerca.

Adempiere agli obblighi di trasparenza significa anche che tutti gli interessati (=soggetti valutati=professori e ricercatori) debbano essere informati dell’adozione il sistema quale strumento di autovalutazione interna e di supporto alla valutazione esterna della ricerca.

Pertanto tutti i docenti e i ricercatori dell’Ateneo dovranno essere informati dell’adozione del Sistema e dovranno ricevere l’Informativa sul trattamento dei dati personali.

FASE 02 (da gennaio 2019): RIATTIVAZIONE DEI CRUSCOTTI DEI SOGGETTI

La seconda fase prevede la riattivazione del cruscotto dei soggetti, che calcola indicatori relativi ai soggetti.

In questa seconda fase è indispensabile l’adozione del regolamento da parte degli Atenei e l’applicazione del principio di trasparenza.

Ciò significa che TUTTI gli interessati di TUTTI gli Atenei aderenti al sistema dovranno avere accesso al sistema e visualizzare tutti gli indicatori di base (numero di prodotti eccellenti, elevati, in fascia A, ecc....) e comparativi (es. percentile punteggio medio FFABR) relativi unicamente al proprio profilo.



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

4) Piano Strategico di Ateneo: tempo zero

Il Presidente ricorda che il Sistema CRUI-Unibas è stato individuato quale strumento di monitoraggio di alcuni degli indicatori del Piano Strategico di Ateneo 2018-2020 (Area della Ricerca).

La temporanea indisponibilità del Cruscotto dei soggetti non consente, entro settembre 2018, il calcolo dei due seguenti indicatori del Piano Strategico di Ateneo riferiti all'anno 2017:

- R.1.1.2 Produttività dei docenti
- R.1.3.1 Performance degli addetti alla ricerca assunti dall'Ateneo o transitati al suo interno in ruolo superiore.

I due indicatori potranno essere calcolati a partire da gennaio 2019, quando sarà riattivato il Cruscotto dei soggetti all'interno del Sistema CRUI-Unibas.

La riunione si conclude alle ore 12.45.

Il segretario
Dott. Fabrizio Maci

Il Presidente
Prof. Orazio Cantoni



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

Allegato 1: Resoconto della riunione su riapertura Sistema CRUI-Unibas tenutasi a Roma il 26/07/2018 predisposto dal team CRUI-Unibas.



Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei Incontro del 26 luglio 2018 – Sintesi delle Comunicazioni

A seguito degli approfondimenti condotti sul GDPR sono stati appurati alcuni aspetti specifici relativi al Sistema di supporto alla valutazione, che vengono riassunti di seguito:

Fondamento giuridico (liceità dei trattamenti) – Il fondamento giuridico dei trattamenti per questo sistema può essere trovato nella **lettera e) del paragrafo 1 dell'art. 6 del GDPR**:

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Non è quindi necessario acquisire il consenso iniziale.

L'informativa è stata quindi adeguata in questo senso. Verrà trasmessa agli atenei che hanno già inviato l'Addendum, a sostituzione della precedente. Non sarà necessario trasmettere nuovamente l'Addendum, l'informativa aggiornata verrà trasmessa (in sostituzione della precedente) da Unibas all'atto dell'accettazione della nomina del Responsabile del trattamento.

Il quadro normativo nazionale (sintesi allegata a questa comunicazione), richiede agli Atenei di dotarsi di un proprio sistema di autovalutazione della ricerca, nonché di svolgere procedure collegate alla valutazione esterna (come la proposta dei collegi di dottorato, la selezione dei componenti delle commissioni di concorso, la selezione dei prodotti per la VQR).

Trasparenza ed Esercizio dei Diritti – Resta ferma la necessità di consentire agli interessati l'esercizio dei loro diritti, poiché un principio fondamentale per garantire la conformità del sistema è quello alla trasparenza. Di conseguenza, è indispensabile che gli Atenei esplicitino l'adozione nell'ateneo del Sistema come (uno dei) sistemi di supporto all'autovalutazione e alla valutazione esterna (es. VQR).

In sintesi, è necessario un atto esplicito in cui sia riportato che l'Ateneo dichiara di adottare il Sistema di Supporto come uno dei sistemi per l'autovalutazione e lo svolgimento dei compiti collegati con la valutazione, e l'adozione di un regolamento che ne regoli i trattamenti.

È in corso di predisposizione da parte CRUI uno schema di Regolamento relativo a tutti gli adempimenti conseguenti alla entrata in vigore del GDPR per gli atenei, che potrà integrare (per le università che aderiscono al sistema) anche aspetti relativi al Sistema CRUI Unibas. Probabilmente sarà reso disponibile a settembre.

I trattamenti effettuati dovranno comunque essere inclusi nel Registro dei trattamenti dell'ateneo.

Il calcolo di indicatori aggregati relativi alle strutture dell'Ateneo (dipartimenti, aree, ssd, settori concorsuali, o anche collegi di dottorato ecc.) presenta minori profili di criticità poiché, per definizione, non si tratta di dati personali o sensibili.

Il calcolo di indicatori relativi ai singoli presenta invece alcuni aspetti di maggiore delicatezza, **dal momento che si configurerebbe come un'attività di profilazione ai sensi dell'art. 22 del GDPR "Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione"**.

Alla luce di queste considerazioni, ed essendo in via di consolidamento anche tutta la disciplina collegata all'entrata in vigore del GDPR, le attività sono state riprogrammate come segue.

Riapertura del Sistema – Nel mese di settembre il sistema sarà riaperto **esclusivamente per il calcolo di indicatori aggregati relativi alle strutture dell'Ateneo** (dipartimenti, aree, ssd, settori concorsuali, o anche collegi di dottorato ecc.). Sarà disabilitato il calcolo degli indicatori relativi ai singoli (che come detto si configura come attività di profilazione ai sensi del GDPR e quindi impone una serie di adempimenti aggiuntivi).

Gli unici trattamenti svolti sarebbero quindi quelli relativi alla raccolta e alla conservazione dei dati di base: dati anagrafici, metadati dei prodotti, metadati bibliometrici.

Per la riattivazione del sistema, è necessario che gli Atenei:



- a. Abbiamo formalizzato la nomina del responsabile esterno dei trattamenti secondo l'addendum inviato nel mese di maggio dalla CRUI, recependo la nuova informativa inviata con questa comunicazione. Gli Atenei che hanno già formalizzato la nomina possono limitarsi a recepire la nuova versione dell'informativa.
- b. Abbiamo adottato internamente il Sistema come sistema /uno dei sistemi di supporto all'autovalutazione e alla valutazione esterna.
- c. Abbiamo informato gli interessati (nelle modalità che reputano opportune) dell'adozione del Sistema di Supporto nell'Ateneo, rendendo disponibile agli stessi l'informativa e comunicando le modalità per l'esercizio dei diritti ai sensi del GDPR.

In questo caso, l'esercizio dei diritti da parte degli interessati si limiterebbe all'accesso alle informazioni di base che li riguardano (dati personali, metadati dei prodotti della ricerca e numeri di citazioni) e alla richiesta di eventuali rettifiche. **In prima battuta, questo compito potrebbe essere assolto dai DPO degli Atenei con la collaborazione del referente tecnico-amministrativo, su richiesta degli interessati, fornendo un report Excel con i dati relativi all'interessato** (il report contiene: dati anagrafici, metadati dei prodotti, metadati bibliometrici). In particolare, solo per i referenti indicati dall'Ateneo, nella pagina dei soggetti valutati sarà disponibile, accanto al nominativo di ciascun soggetto, un bottone per la generazione del report Excel, che sarà poi fornito al DPO e quindi agli interessati.

Nell'applicativo sarà fornito un indirizzo privacy@supportocru.it che tutti potranno contattare per avere i riferimenti del DPO dell'Ateneo a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti. Nella pagina principale del sito sarà inoltre inserito un riferimento all'informativa.

Questo primo passaggio (riapertura del sistema con indicatori aggregati) consentirà, nelle more del "consolidamento" della disciplina in materia di privacy, l'adozione delle opportune norme regolamentari da parte degli Atenei e degli ulteriori adempimenti che si renderanno invece necessari per il ripristino della funzionalità di profilazione dei singoli.

Riattivazione del Calcolo degli Indicatori Relativi ai Singoli – La principale differenza relativa a questa modalità (rispetto al calcolo di indicatori aggregati) è che, per ottemperare appieno al requisito di trasparenza e consentire appropriatamente l'esercizio dei diritti da parte degli interessati, in questo scenario è indispensabile consentire a ciascun interessato l'accesso alla piattaforma per consultare (unicamente) il proprio profilo, modificare le informazioni scorrette, segnalare eventuali errori negli algoritmi, comprendere i modelli alla base della profilazione. Questo, in vista della maggiore complessità dei trattamenti, richiederà necessariamente che gli Atenei abbiano adottato il regolamento relativo.

L'apertura della piattaforma in questa modalità sarà effettuata per la prima tornata del 2019.

L'apertura a tutti i soggetti valutati avrà un impatto non banale sul sistema, dal momento che si passerà ad una gestione di account di oltre 26.000 utenti potenziali, con una modifica (anche se presumibilmente contenuta) nei costi di adesione. In fase di adesione al progetto per il 2019 verranno forniti quindi gli aggiornamenti su questo fronte e indicati gli adempimenti necessari (alla luce degli eventuali aggiornamenti sul tema).



Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei – Quadro Normativo di Riferimento per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca

Questo documento riassume il quadro normativo di riferimento.

La Legge 240/2010 (Cosiddetta “Gelmini”)

La legge Gelmini del 2010 adotta tra gli obiettivi (art. 5, comma 1) la

a) valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università;

In vista di questo obiettivo, delega il Governo ad adottare decreti attuativi. Tra i principi e i criteri direttivi alla base della delega, l'art. 5 comma 3 individua da una parte:

b) introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;

e dall'altra:

*c) potenziamento del **sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università**, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g);*

*d) definizione del **sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei** in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai Ministri dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti all'Area europea dell'istruzione superiore;*

L'art. 6 della stessa legge, introduce inoltre la valutazione periodica dei professori e dei ricercatori (commi 7, 8 e 14), anche finalizzata alla revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori, art. 8):

7. (...) Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8.

8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

*14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. **La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo.** (...)*

Infine, l'art. 9 istituisce un “Fondo per la Premialità” da parte degli Atenei:

1. E' istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. ((In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati)).



L'ANVUR e la VQR

L'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca è costituita con DPR 1 febbraio 2010, n. 76. L'art. 2 prevede tra i suoi compiti:

2. *L'Agenzia sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca e, sulla base di un programma almeno annuale approvato dal Ministro, cura, ai sensi dell'articolo 3, la valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione.*

La legge di stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha modificato l'art.3, introducendo tra i compiti dell'ANVUR lo svolgimento su base quinquennale, della procedura di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR):

*(i-bis) svolge, con cadenza quinquennale, la **valutazione della qualità della ricerca** delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo.*

Il DL 27 gennaio 2012, n. 19

In risposta alla delega prevista dall'art. 5, comma 1 della Legge 240/2010, nel 2012 viene emanato il DL n. 19 "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a indeterminato non confermati al primo anno di attività, a dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre n. 240. (GU n.57 del 8-3-2012)".

L'oggetto del D.L. è descritto all'art. 2, comma 1:

1. *Per le finalità stabilite all'articolo 5, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il presente decreto disciplina:*

- a) *l'introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;*
- b) *l'introduzione di un **sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca;***
- c) *il potenziamento del **sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle università.***

L'art. 4 del D. L. descrive l'articolazione del "Sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualità e accreditamento delle università", introducendo i sistemi di "valutazione esterna" e di "**valutazione interna**"

1. *Il sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualità e accreditamento delle università opera in coerenza con gli standard e le linee guida per l'assicurazione della qualità nell'area europea dell'istruzione superiore e si articola in:*

- a) *un sistema di valutazione interna attivato in ciascuna università;*
- b) *un sistema di valutazione esterna delle università;*
- c) *un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio delle università.*

2. *In tutti i processi della valutazione è assicurato il confronto tra le risultanze della valutazione interna e quelle della valutazione esterna.*

L'art. 12, introduce il controllo annuale da parte del nucleo di valutazione sugli adempimenti collegati alla valutazione interna e all'autovalutazione:

1. *I nuclei di valutazione interna delle università, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, effettuano un'attività annuale di*



controllo sull'applicazione dei criteri e degli indicatori di cui all'articolo 10, anche di supporto al monitoraggio di cui all'articolo 11, e di verifica dell'adeguatezza del processo di auto-valutazione.

2. Gli esiti dell'attività, svolta con metodologie stabilite autonomamente e ricordate con quelle definite dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 11, comma 1, confluiscono nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 370 del 1999, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.

3. Al fine di potenziare l'attività di cui al comma 1, le università adottano metodologie interne di monitoraggio della realizzazione degli obiettivi strategici programmati ogni triennio, che vengono tradotti in piani annuali e conseguenti compiti specifici assegnati alle singole strutture di ateneo.

4. Le metodologie sono definite con il concorso dei nuclei di valutazione e possono prevedere l'elaborazione di autonomi indicatori, anche su proposta delle commissioni paritetiche docenti- studenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, adeguatamente armonizzati con gli indicatori definiti dall'ANVUR, che misurano, a livello di singole strutture, **il grado di raggiungimento degli obiettivi nella didattica, nella ricerca, nell'organizzazione e nelle performance individuali**, valutando analiticamente i risultati ottenuti in rapporto a ogni singolo compito o attribuzione.

Il DM 30 gennaio 2013, n. 47 e il DM 23 dicembre 2013, n. 1059

Il DM n. 47 del 2013 introduce il cosiddetto "Sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento)". Il decreto introduce i Presidi della Qualità di Ateneo, e, relativamente alla ricerca, la banca dati delle schede SUA-RD ("Schede Uniche Annuali della Ricerca dei Dipartimenti").

L'art. 3, relativo all'accREDITAMENTO delle sedi, prevede che questo venga conseguito, tra gli altri, sulla base dei seguenti criteri (comma 5):

d) *valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca dei Dipartimenti (di seguito SUA-RD);*

e) *analisi delle risultanze dell'attività di monitoraggio e di controllo della qualità dell'attività didattica e di ricerca svolta da tutti i soggetti coinvolti nel sistema di qualità di ateneo;*

f) *analisi dei risultati derivanti dall'applicazione degli indicatori previsti per la valutazione periodica delle attività formative e di ricerca, adottati dal Ministero su delibera dell'ANVUR e aventi valenza triennale.*

All'Allegato E vengono indicati gli "Indicatori e Parametri per la Valutazione Periodica della Ricerca e della Terza Missione". Tra questi:

1. *Percentuale dei docenti che non hanno pubblicato negli ultimi 5 anni (inattivi)*

2. *Produzione scientifica per area degli ultimi 10 anni/docenti di ateneo*

7. *Percentuale di prodotti negli ultimi 5 anni con coautori internazionali*

Tra i requisiti di assicurazione della qualità che gli Atenei devono possedere, il DM 1059 del dicembre 2013 riformula il requisito AQ 6 relativo alla valutazione della Ricerca come segue:

AQ 6 – Valutazione della Ricerca nell'ambito del sistema di Assicurazione della Qualità

- *L'ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue adeguate politiche volte a realizzare la propria visione della qualità della ricerca;*
- *L'ateneo sa in che misura le proprie politiche della ricerca sono effettivamente realizzate dai dipartimenti e dalle strutture di ricerca;*
- *L'ateneo chiede e attua politiche e azioni verso i dipartimenti e le strutture di ricerca finalizzate al miglioramento continuo della qualità della ricerca, puntando verso risultati di sempre maggior valore.*

Questa impostazione è sostanzialmente confermata dal DM n. 987 del 12 dicembre 2016, che revisiona i requisiti di assicurazione della qualità, sostituendo l'AQ 6 con il requisito R4:

Requisito R4. Qualità della ricerca e della terza missione

Il sistema di AQ della ricerca e della terza missione è efficace, definito nei suoi orientamenti programmatici dall'ateneo e perseguito dai dipartimenti e da altre strutture assimilabili.



Le "Linee Guida per l'Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio Universitari"¹ descrivono meglio l'articolazione del requisito R4:

Indicatore R4.A – L'Ateneo ha elaborato, pubblicizzato e messo in pratica adeguate politiche volte a garantire la qualità di ricerca e terza missione

L'Ateneo è chiamato a definire ed esplicitare un programma per garantire la qualità della ricerca svolta al proprio interno e delle connesse attività di terza missione, in conformità con la propria visione strategica complessiva, con i documenti di indirizzo ministeriali e con i risultati delle valutazioni condotte dall'ANVUR. Tale programma deve essere espresso sotto forma di obiettivi specifici e prevedere una chiara definizione di ruoli e responsabilità, un monitoraggio efficace dei risultati e una distribuzione coerente e chiaramente esplicitata delle risorse, ivi comprese quelle di natura premiale.

(...)

Punto di attenzione R4.A.2 – Monitoraggio della ricerca scientifica e interventi migliorativi

L'Ateneo dispone di un efficace sistema di monitoraggio dei risultati della ricerca svolta al proprio interno. Gli Organi di Governo e le strutture preposte al monitoraggio e alla valutazione della ricerca hanno elaborato strumenti e indicatori utili alla valutazione periodica della qualità dei risultati, coerenti con le politiche di Ateneo e compatibili con quelli predisposti dall'ANVUR per la VQR e la SUA-RD. L'Ateneo assicura che i risultati del monitoraggio periodico vengano analizzati in maniera approfondita, che le azioni migliorative proposte siano plausibili e realizzabili, e che venga monitorata adeguatamente la loro efficacia.

[Documento strategico di Ateneo]

Punto di attenzione R4.A.3 – Distribuzione delle risorse, definizione e pubblicizzazione dei criteri

L'Ateneo, coerentemente con la propria strategia, esplicita chiaramente alle strutture preposte alla ricerca (Dipartimenti o altre Strutture di Raccordo) i criteri e le modalità di distribuzione delle risorse per la ricerca (economiche e di personale) e i criteri di distribuzione di incentivi e premialità. Tali criteri sono coerenti con le politiche e le strategie dell'Ateneo per la qualità della ricerca e tengono conto delle metodologie e degli esiti della VQR, della SUA-RD e di eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall'Ateneo. [Documento strategico di Ateneo; delibere; strumenti di pubblicazioni delle decisioni; regolamenti]

Indicatore R4.B – I Dipartimenti hanno definito e messo in atto una propria strategia per il miglioramento della qualità della ricerca coerentemente alla programmazione strategica di Ateneo

(...)

Punto di attenzione R4.B.2 – Valutazione dei risultati e interventi migliorativi

Il Dipartimento assicura lo svolgimento del monitoraggio dei risultati della ricerca, condotto al proprio interno attraverso la SUA-RD, eventualmente integrata da altre iniziative specifiche. I successi conseguiti, così come le sfide e gli eventuali problemi, sono analizzati approfonditamente. Inoltre garantisce che le azioni migliorative proposte siano plausibili e realizzabili, e che ne venga monitorata adeguatamente l'efficacia. [SUA-RD quadri B3, D, E, F, G, H]

(...)

La Valutazione della Performance delle Attività Amministrative

Il DL 21 giugno 2013, n. 69 (art. 60, comma 3) attribuisce all'ANVUR il compito di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca.

Le "Linee Guida per la Gestione Integrata del Ciclo della Performance delle Università Statali Italiane"² recita, a proposito della missione istituzionale della ricerca scientifica (paragrafo 2.1):

Ai fini della valutazione, la ricerca scientifica è misurata attraverso i suoi prodotti (pubblicazioni e altro) da parte di soggetti esterni, esperti dello stato dell'arte disciplinare. Dal punto di vista del metodo questa attività può essere realizzata in due modi diversi:

a) *valutazione da parte dei pari (peer review);*

¹ http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2017/08/LG_AVA_10-8-17.pdf

² <http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2015/07/Linee%20Guida%20Atenei.pdf>



b) valutazione attraverso indicatori (bibliometria).

Val la pena ricordare che anche la valutazione bibliometrica si basa sulla peer review: essa riassume in forma quantitativa i risultati cumulati di processi di revisione tra pari, che in passato hanno avuto luogo nella selezione degli articoli pubblicati sulle riviste indicizzate. Per questo sono possibili varie combinazioni tra i due metodi sopra indicati.

*Il nesso tra attività di ricerca e valutazione della performance del personale tecnico-amministrativo si coglie a due livelli. Al primo, c'è la consapevolezza che non è possibile fissare obiettivi di performance alla componente tecnico-amministrativa del personale ignorando gli obiettivi generali dell'ateneo in materia di ricerca. Al secondo livello, **gli obiettivi generali di ateneo non possono prescindere dalla considerazione degli esiti della valutazione della ricerca, sia negli esercizi periodici (VQR) che nelle valutazioni e auto-valutazioni intermedie** rese possibili dal nuovo sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA) con la predisposizione delle Schede Uniche, che forniscono a regime tutte le informazioni sull'attività di ricerca dei dipartimenti (SUA_RD). La combinazione tra VQR e SUA_RD, infatti, mette a disposizione una base informativa che, oltre ad avere scopi legati alla trasparenza, consente agli atenei di predisporre strategie per le attività di ricerca.*

Diviene così possibile definire obiettivi generali di ateneo e di dipartimento, dipendenti anche dalla valutazione, ai quali possono essere agganciati obiettivi di performance del personale tecnico- amministrativo.

Accreditamento dei Corsi di Dottorato

In conformità con l'art. 19 della Legge 240/2010, che prevede che i corsi di dottorato siano istituiti previo accreditamento da parte del MIUR su parere dell'ANVUR, il DM n. 45 del 2013 ha introdotto le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato.

Il MIUR ha ridefinito con la nota. n. 11677 del 14 aprile 2017 gli indicatori e i parametri necessari per l'accREDITAMENTO dei dottorati di ricerca. Tra questi, il Requisito A4 richiede il calcolo di indicatori di carattere quantitativo:

4. Requisito A4). Qualificazione del collegio dei docenti - (rif. art. 4, c. 1, lett. b, del DM n. 45/2013)

Il requisito relativo alla qualificazione del collegio dei docenti è soddisfatto se sono congiuntamente verificate almeno 3 delle seguenti condizioni:

1. Indicatori R e X1 dell'ultima VQR. L'indicatore R (valutazione media normalizzata dei prodotti di ricerca) deve essere almeno pari a 1, l'indicatore X1 (percentuale normalizzata dei prodotti di ricerca con valutazione eccellente ed elevata) almeno pari a 0,9 e la loro somma deve essere almeno pari a 2. Ai fini del calcolo si fa presente che:

- *i predetti indici sono calcolati con riferimento all'intero collegio di dottorato;*
- *per ciascun componente sono presi in considerazione i 2 (3 per i componenti degli enti di ricerca) prodotti che hanno avuto la valutazione migliore fra tutti quelli presentati dalla struttura di appartenenza e che hanno il medesimo soggetto come autore o coautore. A partire dall'a. a. 2018/19 ogni prodotto potrà essere considerato una sola volta nel calcolo relativo alla componente di ogni singola istituzione del Corso;*
- *viene effettuata una normalizzazione a livello di settore scientifico disciplinare.*

2. Indicatore I. Tale indicatore deve essere almeno pari a 0,8. L'indicatore I, deve essere in grado di tener conto della produzione scientifica complessiva degli ultimi 5 anni.

L'indicatore discreto, denominato I, è ottenuto mediando sui professori e ricercatori che fanno parte del collegio completo, il seguente indicatore A, in grado di tener conto della produzione scientifica complessiva:

- *A = 0, 0,4, 0,8, 1,2 se il relativo componente del collegio, professore di I, II fascia, o ricercatore, rispetta 0, 1, 2 o 3 delle soglie relative rispettivamente ai commissari per i professori di I fascia, ai professori di II fascia per i professori di II fascia, ai professori di II fascia per i ricercatori, calcolate nel settore concorsuale di appartenenza del componente del collegio, come indicato nel DM n. 120 del 7 giugno 2016, "Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120".*



3. *Indicatore quantitativo di attività scientifica. Tutti i componenti del collegio devono aver pubblicato i) nei settori bibliometrici, negli ultimi cinque anni un numero di prodotti pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali "Scopus" e "Web of Science" almeno pari alla soglia fissata per i professori associati nel proprio settore concorsuale; ii) nei settori non bibliometrici, negli ultimi dieci anni un numero di articoli in riviste di classe A almeno pari alla soglia fissata per i professori associati nel proprio settore concorsuale.*

4. *Qualificazione scientifica del coordinatore. La valutazione viene effettuata sulla base del curriculum del medesimo, che ne garantisca la qualificazione e la capacità organizzativa in campo scientifico. A tal fine vanno accertati i seguenti requisiti:*

a. *possedere almeno due dei valori soglia previsti per i Commissari all'Abilitazione scientifica nazionale ai sensi del DM 120/2016;*

oppure:

b. *Soddisfare almeno 2 delle seguenti condizioni:*

- i. *La partecipazione a comitati di direzione o di redazione di riviste A/ISI/Scopus;*
- ii. *L'esperienza di coordinamento centrale o di unità di gruppi di ricerca e/o di progetti nazionali o internazionali competitivi negli ultimi 10 anni.*
- iii. *Per i settori bibliometrici, l'h index a 15 anni del coordinatore deve essere uguale o superiore alla soglia ASN per il ruolo di commissario nel Settore Concorsuale (o SSD) di appartenenza. Per i settori non bibliometrici il numero di lavori pubblicati su riviste in classe A negli ultimi 15 anni deve essere uguale o superiore alla soglia per i commissari del Settore Concorsuale (o SSD) di riferimento dell'ultima ASN. Tali soglie si applicano indipendentemente dal fatto che il coordinatore abbia qualifica di professore ordinario o associato;*

Nel caso in cui gli indicatori di cui ai punti 1 e 2 non possano essere calcolati per una parte dei membri del collegio, si verificherà il grado di copertura degli stessi. Qualora esso sia inferiore al 50%, la verifica ai fini dell'accreditamento sarà effettuata esaminando la qualità della produzione scientifica dell'intero collegio negli ultimi 5 anni.

Accreditamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria

Relativamente alle scuole di specializzazione di area sanitaria, per il 2017:³

Con il nuovo procedimento di accreditamento, ai fini della valutazione degli indicatori di performance di attività formativa, è stato previsto che l'Osservatorio nazionale si avvale di indicatori di performance formativa riferibili al settore scientifico disciplinare specifico della tipologia di Scuola, così come desunto dalla Scheda Docente e dall'attività di ricerca avvalendosi, per quest'ultimo punto, del contributo dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). È stato, pertanto, sviluppato, di concerto con l'ANVUR, un indicatore per verificare la sussistenza dei livelli minimi relativi alle capacità di ricerca dei Collegi dei docenti delle Scuole in coerenza col dettato dell'art. 3, lettera e), del D.P.R n. 76/2010. Tale indicatore discreto, denominato "ASN", è ottenuto mediando sui professori ordinari, associati e sui ricercatori, che espletino attività di docenza nei settori scientifico disciplinari caratterizzanti la tipologia, un indicatore "A" in grado di tener conto della produzione scientifica complessiva. L'indicatore A assume per ogni docente valori pari rispettivamente a 0; 0,4; 0,8; 1,2 a seconda che il docente componente del collegio superi 0, 1, 2 o 3 valori soglia relativi alla propria fascia di riferimento, calcolati per il settore concorsuale di riferimento secondo quanto disposto nel D.M. del 29 luglio 2016, n. 602. I valori soglia per ciascuna fascia sono i seguenti:

- *per i professori di prima fascia, quelli relativi ai Commissari;*
- *per i professori di seconda fascia, quelli relativi ai professori ordinari;*
- *per i ricercatori, quelli relativi ai professori associati.*

³ <http://www.anvur.it/attivita/corsi-di-formazione-superiore/accreditamento-scuole-di-specializzazione-di-area-sanitaria/2017-2/>



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

I livelli minimi relativi alla capacità di ricerca saranno ritenuti soddisfatti se l'indicatore ASN sull'intero collegio assumerà valore pari o superiore a 0,7.

Partecipazione alle Commissioni Concorsuali

La delibera dell'ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016 descrive i requisiti necessari per la partecipazione alle commissioni locali (punto 2):

2. Ai fini della partecipazione alle commissioni locali aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni, e

- a. Per i professori di prima fascia il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale; per i professori di seconda fascia e i ricercatori vale il possesso degli indicatori previsti, rispettivamente, per l'abilitazione ai ruoli di professore di prima e seconda fascia;
Oppure, in alternativa a quanto previsto alla lettera a.:*
- b. Sempre con riferimento agli ultimi cinque anni, il soddisfacimento di almeno due dei criteri seguenti, di cui quelli ai numeri VIII–IX–X riservati esclusivamente ai ricercatori, secondo quanto deliberato dagli Atenei:*
 - a. Possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione ai ruoli di professore di prima (per i professori di prima fascia) e seconda fascia (per professori di seconda fascia e ricercatori);
(...)*